



COPIA

COMUNE DI MONZA

Codice Ente N. 11037 Protocollo N. 11249
Iscrizione o.d.g. N. 52
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 22.5.1998
 Soggetta a controllo O.RE.CO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA
ATTIVITA' ECONOMICHE.

Seduta pubblica del 22.5.98 Convocazione 1^ Sessione

ordinaria
 straordinaria
 d'urgenza

CONSIGLIERI IN CARICA

Colombo Roberto	SINDACO	Moccia Ambrogio	Consigliere
Tremonti Giulio	Consigliere Anziano	Molinari Wanda	
Allevi Dario	Consigliere	Montalbano Rosario	
Arbizzoni Andrea	"	Monti Renzo	"
Ascrizzi Vincenzo	"	Nociti Vincenzo	"
Brioschi Francesco	"	Paleari Massimiliano	"
Cartolari Lino	"	Passamani Michele	"
Civati Giuseppe	"	Patrini Antonio	"
Di Lauro Gennaro	"	Pilotto Paolo	"
Di Valerio Marco	"	Sabini Pierantonio	"
Engisch Ruth	"	Santonocito Gaetano	"
Fenaroli Matteo	"	Scanagatti Roberto	"
Fontana Giorgio	"	Spadari Stefano	"
Fustinoni Giorgio	"	Tagliabue Paolo	"
Gabbetta Antonio	"	Tateo Nicola	"
Grillo Damiano	"	Tognetti Demetrio	"
Lomartire Agostino	"	Trombetta Rosarita	"
Magni Luca	"	Urso Giuseppe	"
Mangone Osvaldo	"	Vannucci Marco	"
Mariani Marco	"	Zonca Pietro	"
Marrazzo Antonio	"		"

Clerici Silverio	Vice Sindaco	Honorati Tito Baldo	Assessore
Antonicelli Giovanni	Assessore	Maffè Pierfranco	"
Arizzi Lucia	"	Mosca Gian Pietro	"
Boneschi Cesare	"	Petrucci Daniele	"
Galbiati Enrica	"	Tomè Daniela	"

Fatto eseguire l'appello nominale dal Segretario Generale, il Sig. Pilotto P. Presidente, accerta che risultano assenti i Sigg.: Tremonti, Allevi, Cartolari, Di Lauro, Di Valerio, Engisch, Fenaroli, Mariani, Moccia, Molinari, Nociti, Paleari, Tagliabue, Tateo, Urso, Ass. Arizzi, Ass. Maffè, Ass. Mosca. Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del comune, Dott. Renzo Maccapani. Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 19,30

SEDUTA DEL 22.5.1998

N.39/11249- ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA ATTIVITA'
ECONOMICHE.

L'Assessore ai Tributi, D.ssa Arizzi, illustra la seguente proposta già distribuita ai Sigg. Consiglieri:

“““Premesso

che l'art 17, comma 3, della Legge Comunitaria 24/4/1998 n. 128, con effetto dal 22/5/1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente Legge Comunitaria n. 146 del 22/2/1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Dpr n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del dlgs 5/2/1997, n. 22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del dlgs n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

Preso atto della circolare 7/5/1998, n. 119/E, con la quale il Ministero Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lettera g), del dlgs n. 22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato Interministeriale 22/7/1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del dlgs n. 22/1997);

Osservato ancora che la nuova disciplina di cui al precitato art. 21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di una assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e

tariffarie riguardanti la tassa; e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2, lett. d), del dlgs n. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

Ciò premesso e considerato,

Con i pareri favorevoli agli atti in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta in esame, espressi dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 53, c. 1 della Legge 142/90 come modificato dall'art. 17, comma 85, della Legge 127/97.

La Giunta propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

DELIBERARE

1. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-97, n. 128, del 24/4/1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984;
2. di dichiarare, con effetto dall'entrata in vigore della Legge Comunitaria precitata, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 7 del dlgs n. 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo. L'Amministrazione, in attesa delle nuove disposizioni, si riserva di valutare la quantità dei rifiuti in base alla capacità organizzativa del servizio.
3. di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del dlgs n. 22/1997;
4. di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'abito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
5. di considerare la presente deliberazione quale normativa transitoria in attesa del disposto dell'art. 18, comma 2, lettera d);

Inoltre, con separata votazione, vista l'urgenza, propone di voler

DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusta l'art. 47 comma 3° della Legge 142/90. """"

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CONDIZIONI QUALITATIVE

abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc.), come previsto ai punti a) e b), comma 1, dell'art. 7. del dlgs 22/97;
- imballaggi primari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta plastica o cellophane, cassette o pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- residui di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica;

fatta salva la compatibilità dei rifiuti elencati con la capacità organizzativa del servizio in atto.